

Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

visto l'articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979³ per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,⁴

ordina:

Sezione 1:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione⁵

Art. 1⁶ Principio

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 1979⁷ sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

RU 1991 249

¹ RS 451

² RS 814.01

³ RS 0.455

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁷ RS 700

Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici⁸

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)⁹, l'Ufficio federale della cultura (UFC) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA)¹⁰ sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

² Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.¹¹

³ I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.¹²

⁴ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).¹³

Art. 3¹⁴

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996 225**).

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000 703**).

¹² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000 703**).

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000 703**).

¹⁴ Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU **1996 225**).

Sezione 2:**Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici¹⁵****Art. 4¹⁶** Aiuti finanziari globali

¹ Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l'articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 4a¹⁷ Aiuti finanziari nel singolo caso

¹ In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:

- a. siano urgenti;
- b. richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o
- c. siano molto onerosi.

² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

³ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁷ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 4b¹⁸ Domanda

¹ Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

² La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
- a. l'efficacia delle misure.

Art. 5¹⁹ Calcolo dei sussidi

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- d. alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM, l'UFC o l'USTRA e il Cantone interessato.

³ Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:

- a. 25 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
- b. 20 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. 15 per cento per oggetti d'importanza locale.

⁴ In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.

Art. 6²⁰ Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'opportuna esecuzione delle misure.

¹⁸ Introdotta dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 7 Disposizioni accessorie

¹ L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

- a. l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
- b. l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAM, dell'UFC o dell'USTRA;
- c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell'oggetto;
- d.²¹ una persona designata dall'UFAM, dall'UFC o dall'USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto;
- e. ...²²
- f.²³ tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;
- g.²⁴ sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
- h. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
- i. qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;
- k. lo stato dell'oggetto può essere controllato;
- l. l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

² L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.²⁵

Art. 8²⁶ Deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario

Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA liberano i proprietari fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²² Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 9²⁷ Competenza per la concessione di sussidi²⁸

¹ La concessione degli aiuti finanziari spetta all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.²⁹

² La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.

Art. 10³⁰ Pagamento

¹ Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

² Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

Art. 10a³¹ Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM, all'UFC o all'USTRA un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari globali.

² L'UFAM, l'UFC o l'USTRA controllano a campione:

- a. l'esecuzione di singole misure conformemente all'accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
- b. l'impiego dei sussidi pagati.

Art. 11³² Adempimento parziale delle misure

¹ In caso di aiuti finanziari globali, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³¹ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³² Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990³³ sui sussidi.

Art. 12 Sussidi a organizzazioni³⁴

¹ Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.³⁵ Alla domanda devono essere allegati informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

² Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a:

- a. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
- b. segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.³⁶

Art. 12a³⁷ Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

¹ Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

^{1bis} I sussidi sono concessi nel singolo caso.³⁸

² Per il rimanente, si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.³⁹

³³ RS 616.1

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁸ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13 Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

Art. 14⁴⁰ Protezione dei biotopi

¹ La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

² La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

- a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica;
- b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
- c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
- d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
- e. dall'elaborazione di dati scientifici di base.

³ I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

- a. dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
- b. delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
- c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
- d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM;
- e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

⁴ I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.

⁵ I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

⁶ Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

- a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
- b. la sua funzione compensatrice per l'economia della natura;
- c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
- d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

⁷ L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Art. 15 Compensazione ecologica

¹ La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

² Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 1993⁴¹ sui contributi a fini ecologici.⁴²

Art. 16 Designazione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

² Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

² e ³ ... ⁴³

⁴¹ [RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]. Vedi ora l'O del 7 dic. 1998 sui pagamenti diretti (RS 910.13).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁴³ Abrogati dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 18⁴⁴ Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

¹ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- d. alla qualità della fornitura della prestazione;
- e. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.

Art. 19⁴⁵ Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile secondo gli articoli 40–54 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁶ sui pagamenti diretti o conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001⁴⁷ sulla qualità ecologica.

Art. 20 Protezione delle specie

¹ È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

² Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986⁴⁸, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

- a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
- b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

³ L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴⁶ RS 910.13

⁴⁷ RS 910.14

⁴⁸ RS 922.0

- a. se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica;
- b. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

⁴ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.⁴⁹

⁵ Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.⁵⁰

Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:⁵¹

- a. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
- b. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
- c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a:

Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale⁵²

Art. 21a⁵³ Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16–19.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU **2000** 1869).

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU **1996** 225). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

Art. 22⁵⁴ Protezione delle zone palustri

¹ La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).

² I Cantoni, sentito l'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

³ L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:

- a. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- c. alla qualità della fornitura della prestazione;
- d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.⁵⁵

^{3bis} L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4-4b, 6-11 e 18 e 19.⁵⁶

⁴ Le indennità globali per i biotopi d'importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.⁵⁷

Sezione 4: Esecuzione**Art. 23**⁵⁸ Organi federali

¹ Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:

- a. l'UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
- b. l'UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti;

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁵⁶ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

⁵⁸ Aggiornato giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU **1996** 225), il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703) e l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

c. l'USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.

² Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia.

³ L'UFAM, l'UFC e l'USTRA collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l'esecuzione.

⁴ La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

Art. 24⁵⁹ Organizzazione della CFNP e della CFMS

¹ La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

² L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l'UFAM, l'UFC e l'USTRA nei loro settori di specializzazione.

³ Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.⁶⁰

⁴ L'UFAM e l'UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA.

⁵ La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.⁶¹

Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS ⁶²

¹ La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:

- a.⁶³ consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
- b. collaborano consultivamente all'applicazione della LPN;

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

- c. collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti d'importanza nazionale;
 - d.⁶⁴ elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
 - e.⁶⁵ elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.
- ² La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:
- a. su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
 - b. cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l'attività pratica e teorica di base.⁶⁶
- ³ L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.⁶⁷

Art. 26 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.⁶⁸

² I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 1989⁶⁹ sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁶⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁶⁹ [RU 1989 1985, 1996 1534; RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l'O del 28 giu. 2000 (RS 700.1).

Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni

¹ I Cantoni comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.⁷⁰

² Le autorità competenti comunicano all'UFAM le seguenti decisioni:

- a. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
- b. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
- c. decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
- d. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
- e.⁷¹ decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).

³ Se la CFNP, la CFMS, l'UFAM, l'UFC e l'USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

Art. 27a⁷² Sorveglianza e controllo dei risultati

¹ L'UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l'UFAM mettendogli a disposizione i propri atti.

² L'UFAM, l'UFC e l'USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 28** Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 1966⁷³ della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁷¹ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

⁷³ [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988]

- b. la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988⁷⁴ concernente l'applicazione dell'articolo 18d LPN.

Art. 29 Disposizione transitoria

¹ Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:

- a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
- b.⁷⁵ in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
- c.⁷⁶ i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

² Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.⁷⁷

³ Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.⁷⁸

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

⁷⁴ Non pubblicata nella RU.

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Allegato 1⁷⁹
(art. 14 cpv. 3)

Elenco degli ambienti naturali degni di protezione

Nome scientifico	Italiano
Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici	
Adiantion	Stillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale
Cratoneurion (commutati)	Sorgenti alcaline con copertura vegetale
Cardamino-Montion	Sorgenti acide con copertura vegetale
Ranunculion fluitantis	Zona del barbo e dell'abramide
Glycerio-Sparganion	Rive delle acque correnti con copertura vegetale
Charion	Acque con vegetazione di piante non vascolari sommerse
Potamion	Acque con vegetazione di piante vascolari sommerse
Lemnion	Acque con vegetazione natante
Nymphaeion	Acque con vegetazione stagnante
Torbiere alte e di transizione	
Sphagnion magellanici	Torbiere a sfagni
Caricion lasiocarpae	Torbiere di transizione
Sphagno-Utricularion	Depressioni allagate a erba-vescica
Betulion pubescentis	Boschi di betulla su suolo torboso
Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno-Pinetum mug)	Pinete a pino montano su suolo torboso
Sphagno-Piceetum	Peccete su suolo torboso
Rive, zone d'interramento e paludi	
Phragmition	Canneti litorali
Phalaridion	Canneti palustri
Littorellion	Greti con copertura vegetale temporanea
Magnocaricion	Paludi a grandi carici
Cladietum	Acquitrini a falasco
Caricion fuscae	Paludi a piccole carici acidofile
Caricion davallianae, Rhynchosporion	Paludi a piccole carici neutro-basofile
Calthion	Prati acquitrinosi a calta
Molinion	Prati acquitrinosi a gramigna altissima
Filipendulion	Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria)

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico	Italiano
Prati aridi e magri, pascoli	
Alyso-Sedion	Tavolati calcarei di bassa altitudine con copertura vegetale
Caricion ferrugineae	Prati freschi e pascoli su suolo calcareo a carice
Elynon	Creste e dossi ventosi a suolo calcareo con copertura vegetale
Arabidion caeruleae	Vallette nivali a suolo calcareo
Salicion herbaceae	Vallette nivali a suolo acido
Stipo-Poion	Praterie steppiche tipiche
Cirsio-Brachypodion	Praterie continentali semiaride
Xerobromion	Praterie medioeuropee aride a forasacco
Diplachnion	Prati insubrici aridi su suolo acido
Mesobromion	Praterie medioeuropee semiaride a forasacco
Vegetazione e suoli golenali	
Epilobion fleischeri	Suoli alluvionali con vegetazione pioniera erbacea
Caricion bicolori-atrofuscae	Rive dei torrenti alpini con vegetazione pioniera (carici artiche relitte)
Nanocyperion	Luoghi con vegetazione di erbe basse annuali igrofile (giunchi nani)
Bidention	Luoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani)
Salicion elaeagni	Saliceti arbustivi alluvionali
Salicion cinereae	Saliceti arbustivi palustri
Alnion glutinosae	Ontaneti su suolo fradicio a ontano comune
Salicion albae	Saliceti alluvionali a salice comune
Alnion incanae	Ontaneti alluvionali a ontano bianco
Fraxinion	Frassineti umidi
Boschi di gola, di pendio ripido, termofili	
Lunario-Acerion	Acerete di forra meso-igrofile (boschi di acero su suolo detritico, boschi di forra a lunaria)
Tilion platyphylli	Boschi misti termofili su suolo detritico a tiglio
Cephalanthero-Fagenion	Faggete xero-termofile su suolo calcareo a orchidee
Carpinion betuli	Quercete a carpino
Quercion pubescenti-petraeae	Quercete a roverella e quercia rovere
Orno-Ostryon	Boschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto)

Nome scientifico	Italiano
Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)	Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion	Pinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso)
Ononido-Pinion	Pinete continentali xerofile a ononide
Dicrano-Pinion	Pinete mesofile su suolo acido
Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti-Piceion)	Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio
Larici-Pinetum cembrae	Boschi di larice comune e pino cembro, cembrete
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo)	Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso
Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere	
Aegopodion, Alliarion	Margini nitro-mesofili
Geranion sanguinei	Margini magri e xero-termofili
Berberidion	Cespuglieti xero-termofili su suolo calcareo (a crespino)
Calluno-Genistion	Brughiere subatlantiche acidofile
Juniperion sabiniae	Brughiere continentali a ginepro sabino
Ericion (carneae)	Brughiere subalpine su suolo calcareo
Juniperion nanae	Brughiere subalpine xerofile su suolo acido a ginepro nano
Rhododendro-Vaccinon	Brughiere subalpine meso-igrofile su suolo acido a rododendro e mirtillo nero
Loiseleurio-Vaccinon	Brughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a loiseleuria)
Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati	
Asplenion serpentinii	Rocce serpentinose a piante rupicole
Sedo-Veronicion	Tavolati silicatici di bassa altitudine con copertura vegetale
Thlaspion rotundifolii	Ghiaioni calcarei d'altitudine
Drabion hoppeanae	Ghiaioni di calcescisti d'altitudine
Petasition paradoxii	Ghiaioni calcarei con vegetazione igrofila
Androsacion alpinae	Ghiaioni silicatici d'altitudine ad androsace alpina
Galeopsion segetum	Ghiaioni silicatici a vegetazione termofila

Nome scientifico

Italiano

Vegetazione segetale e ruderale

Chenopodion rubri

Luoghi con vegetazione avventizia su
suoli argillosi da neutri ad acidi

Agropyro-Rumicion

Luoghi calpestati umidi (praterie umide
a gramigna e romice)

Onopordion (acanthii)

Luoghi a vegetazione ruderale plurien-
nale termofila (onopordo tomentoso)

Allegato 2⁸⁰
(art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette

Nome scientifico	Italiano
Angiospermae	Angiosperme
Adonis vernalis L.	Adonide gialla
Androsace sp.	Androsace, tutte le specie
Anemone sylvestris L.	Anemone silvestre
Apium repens (Jacq.) Lag.	Sedano strisciante
Aquilegia alpina L.	Aquilegia maggiore
Armeria sp.	Spillone, tutte le specie
Artemisia sp. (gruppo A. glacialis)	Assenzio (tutte le piccole specie alpine)
Asphodelus albus Mill.	Asfodelo montano
Calla palustris L.	Calla palustre
Carex baldensis L.	Carice candida
Daphne alpina L.	Dafne alpina
Daphne cneorum L.	Dafne odorosa
Delphinium elatum L.	Speronella elevata
Dianthus glacialis Haenke	Garofano glaciale
Dianthus gratianopolitanus Vill.	Garofano di Grenoble
Dianthus superbus L.	Garofano a pennacchio
Dictamnus albus L.	Dittamo, Frassinella, Limonella
Dracocephalum sp.	Melissa (ambedue le specie)
Droseraceae	Drosera (tutte le specie) e l'Aldrovanda
Ephedra helvetica C. A. Mey.	Efedra svizzera
Eriophorum gracile Roth	Pennacchi gracili
Eritrichium nanum (L.) Gaudin	Eritrichio nano
Eryngium alpinum L.	Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi
Eryngium campestre L.	Calcatreppola campestre
Erythronium dens-canis L.	Dente di cane
Fritillaria meleagris L.	Meleagride comune
Gentiana pneumonanthe L.	Genziana mettinborsa
Gladiolus sp.	Gladiolo, tutte le specie
Inula helvetica Weber	Enula svizzera
Iris pseudacorus L.	Giaggiolo acquatico
Iris sibirica L.	Giaggiolo siberiano
Leucojum aestivum L.	Campanelle maggiori
Lilium bulbiferum L. s.l.	Giglio di San Giovanni (ambedue le sottospecie Giglio rosso e croceo)
Lilium martagon L.	Giglio martagone
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox	Vandellia palustre
Melampyrum nemorosum L.	Spigarola violacea

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

Nome scientifico

Myosotis rehsteineri Wartm.
 Nuphar sp.
 Nymphaea alba L.
 Orchidaceae
 Paeonia officinalis L.
 Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)
 Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
 Pulsatilla vulgaris Mill.
 Saxifraga hirculus L.
 Sempervivum grandiflorum Haw.
 Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch
 Silene coronaria (L.) Desr.
 Sisymbrium supinum L.
 Sorbus domestica L.
 Trapa natans L.
 Trifolium saxatile All.
 Tulipa sp.
 Typha minima Hoppe
 Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Italiano

Nontiscordardimè di Rehsteiner
 Ninfea (tutte le specie)
 Ninfea comune
 Orchidacee (tutte le specie)
 Peonia selvatica
 Papaveri delle Alpi (tutte le specie)
 Paradisia
 Pulsatilla comune
 Sassifraga delle torbiere
 Semprevivo a fiori grandi
 Semprevivo di Wulfen
 Silene coronaria
 Braya supina
 Sorbo comune
 Castagna d'acqua
 Trifoglio dei greti
 Tulipano (tutte le specie)
 Lisca minore
 Lisca di Shuttleworth

Pteridophyta

Adiantum capillus-veneris L.
 Botrychium sp.
 (salvo B. lunaria)
 Marsilea quadrifolia L.
 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
 Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
 Polystichum braunii (Spenn.) Fée
 Polystichum setiferum (Forssk.) Woyen.

Pteridofite (felci)

Capelvenere comune
 Botrichio
 (tutte le specie salvo la B. lunaria)
 Trifoglio acquatico comune
 Felce penna di struzzo
 Scolopendria comune
 Felce di Braun
 Felce setifera

Bryophyta

Barbula asperifolia Mitt.
 Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
 Bryum versicolor B. & S.
 Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
 Frullania parvistipula Steph.
 Leucobryum glaucum aggr.
 Phaeoceros laevis ssp. carolinianus
 (Michx.) Prosk.
 Riccia breidlerii Steph.
 Ricciocarpos natans (L.) Corda
 Sphagnum sp.
 Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Briofite (muschi, epatiche, antocerote)

Sfagni (tutte le specie)

Nome scientifico

Italiano

Lichenes

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Heterodermia sp.
Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
Leptogium burnetiae Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Lobaria sp.
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma laevigatum Ach.
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer)
 Hue
Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt
Stereocaulon sp.
Sticta sp.
Usnea cornuta (Körber)
Usnea glabrata (Ach.) Vainio
Usnea longissima Ach.
Usnea wasmuthii (Räsänen)

Licheni

(tutte le specie)

Lichene polmonario (tutte le specie)

(tutte le specie)

(tutte le specie)

Ghirlanda

Basidiomycetes

Boletus regius Krombholz
Clavaria zollingeri Léveille
Hygrocybe calyptraeformis
 (Berk. & Br.) Fayod
Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.)
 Kotl. & Pouz.
Lyophyllum favrei Haller & Haller
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
Squamanita schreieri Imbach
Suillus plorans (Roll.) Sing.
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.
Tricholoma colossus (Fr.) Quélet
Verpa conica Swartz ex Pers.
 (=V. digitaliformis)

Basidiomiceti

Boleto regale

Agarico officinale

Boleto lacrimante

Agarico calzato

Agarico gigante

*Allegato 3*⁸¹
(art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette

Nome scientifico

Italiano

Invertebrata

Invertebrati

Mollusca

Molluschi (gasteropodi e bivalvi)

Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus Philipsson
Unio mancus Lamarck
Zoogenetes harpa (Say)

Insecta

Insetti

Odonata

Odonati (libellule)

Aeshna caerulea Ström.
Aeshna subarctica Walker
Boyeria irene Fonsc.
Calopteryx virgo meridionalis Selys
Ceriagrion tenellum Villers
Coenagrion lunulatum Charp.
Coenagrion mercuriale Charp.
Epitheca bimaculata Charp.
Gomphus simillimus Selys
Gomphus vulgatissimus L.
Lestes dryas Kirby
Leucorrhinia albifrons Burm.
Leucorrhinia caudalis Charp.
Leucorrhinia pectoralis Charp.
Nehalennia speciosa Charp.
Onychogomphus forcipatus L.
Onychogomphus uncatus Charp.
Ophiogomphus cecilia Fourc.
Oxygastra curtisii Dale
Sympetma braueri Bianchi
Sympetrum depressiusculum Selys
Sympetrum flaveolum L.

Aeshna celeste
Aeshna subarctica
Aeshna pacifica
Calotterige meridionale
Agrion delicato
Agrion a lunule
Agrion di Mercurio
Cordulia bimaculata
Gonfo simile
Gonfo volgare
Leste dryade
Leucorrhinia a fronte bianco
Leucorrhinia a coda larga
Leucorrhinia a grande torace
Dea preziosa
Gonfo a pinze
Gonfo a uncini
Gonfo serpentino
Cordulia di Curtis
Leste di Brauer
Simpetro a corpo depresso
Simpetro dorato

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico

Italiano

Mantodea

Mantis religiosa L.

Mantidi

Mantide religiosa

Orthoptera

Aiolopus thalassinus (Fabr.)

Calliptamus italicus (L.)

Calliptamus siciliae Ramme

Chrysochraon keisti Nadig

Epacromius tergestinus (Charp.)

Ephippiger ephippiger vitium Serville

Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

Oedaleus decorus (Germar6)

Oedipoda caerulea (L.)

Oedipoda germanica (Latr.)

Pachytrachis striolatus (Fieber)

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

Platycleis tessellata (Charp.)

Polysarcus denticauda (Charp.)

Psophus stridulus (L.)

Saga pedo (Pallas)

Sphingonotus caerulea (L.)

Stethophyma grossum (L.)

Tettigonia caudata (Charp.)

Locusta

Ortotteri (grilli e cavallette)**Neuroptera, Ascalaphidae**

Libelloides sp.

Neurotteri

Ascalafo (ambedue le specie)

Lepidoptera, Papilionidea

Arethusana arethusia Denis & Schiff.

Chazara briseis L.

Coenonympha hero L.

Coenonympha oedippus Fabr.

Erebia christi Raetzer

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

Erebia sudetica Staudinger

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Iolana iolas (Ochs.)

Limenitis populi L.

Lopinga achine Scop.

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Lycaena dispar Haworth

Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

Maculinea arion L.

Maculinea nausithous Bergstr.

Maculinea teleius Bergstr.

Lepidotteri (farfalle diurne)

Briseide

Nome scientifico

Italiano

Mellicta britomartis Assmann

Mellicta deione Dup.

Parnassius apollo L.

Apollo

Parnassius mnemosyne L.

Mnemosine

Lepidoptera, Hesperioidea**Farfalle diurne, esperidi**

Carcharodus baeticus Rambur

Pyrgus cirsii Rambur

Lepidoptera, Sphingidae**Farfalle notturne, sfingidi**

Hyles hippophaes Esper

Proserpinus proserpina Pallas

Lepidoptera, Lasiocampidae**Farfalle notturne, lasiocampidi**

Eriogaster catax L.

Coleoptera, Carabidae**Coleotteri, carabidi**

Abax oblongus Dej.

Calosoma inquisitor (L.)

Calosoma sycophanta (L.)

Carabus creutzeri Fabr.

Cychrus cordicollis Chaud.

Cymindis variolosa (Fabr.)

Licinus cassideus (Fabr.)

Nebria crenatostriata Bassi

Platynus cyaneus (Dej.)

Poecilus kugelanni (Panz.)

Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae**Coleotteri acquatici**

Graphoderus bilineatus (Geer)

Coleoptera, Buprestidae**Coleotteri, buprestidi**

Anthaxia candens (Panz.)

Anthaxia hungarica (Scop.)

Anthaxia manca (L.)

Chalcophora mariana (L.)

Coroebus florentinus (Herbst)

Coroebus undatus (Fabr.)

Dicerca aenea (L.)

Dicerca alni (Fischer)

Dicerca berlinensis (Herbst)

Dicerca furcata (Thunberg)

Dicerca moesta (Fabr.)

Eurythyrea austriaca (L.)

Eurythyrea micans (Fabr.)

Nome scientifico

Italiano

Eurythya quercus (Hbst.)
 Poecilonota variolosa (Paykull)
 Scintillatrix dives (Guillebeau)
 Scintillatrix mirifica (Mulsant)
 Scintillatrix rutilans (Fabr.)

Coleoptera, Scarabaeidae**Coleotteri, scarabei**

Oryctes nasicornis (L.)
 Osmoderma eremita (Scop.)
 Polyphylla fullo (L.)

Coleoptera, Lucanidae**Coleotteri, lucanidi**

Lucanus cervus (L.)

Cervo volante

Coleoptera, Cerambycidae**Coleotteri, cerambici**

Akimerus schaefferi (Laich.)
 Cerambyx cerdo L.
 Cerambyx miles Bonelli
 Corymbia cordigera (Fuesslins)
 Dorcadion aethiops (Scop.)
 Dorcadion fuliginator (L.)
 Dorcatypus tristis (L.)
 Ergates faber (L.)
 Lamia textor (L.)
 Lepturobosca virens (L.)
 Mesosa curculionoides (L.)
 Morimus asper Sulzer
 Necydalis major L.
 Necydalis ulmi Chevrolat
 Pachyta lamed (L.)
 Pedostrangalia revestita (L.)
 Plagionotus detritus (L.)
 Purpuricenus kaehleri (L.)
 Rhamnusium bicolor (Schrank)
 Rosalia alpina (L.)
 Saperda octopunctata (Scop.)
 Saperda perforata (Pallas)
 Saperda punctata (L.)
 Saperda similis Laich.
 Tragosoma deorsarium (L.)

Hymenoptera, Formicidae**Imenotteri, formiche**

Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris,
 paralugubris, polyctena, pratensis,
 truncorum)
 Polyergus rufescens (Latr.)

Formiche rosse dei boschi
 (del gruppo Formica rufa)

Nome scientifico

Italiano

Vertebrata**Amphibia****Reptilia****Mammalia****Insectivora**

Crocidura leucodon (Hermann)

Crocidura suaveolens (Pallas)

Neomys anomalus Cabrera

Neomys fodiens Pennant

Rodentia

Dryomys nitedula (Pallas)

Micromys minutus (Pallas)

Muscardinus avellanarius L.

Chiroptera**Vertebrati****Anfibi** (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie)tutti i **rettili** (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino)**Mammiferi****Insettivori**

Crocidura ventre bianco

Crocidura minore

Toporagno acquatico di Miller

Toporagno d'acqua

Roditori

Driomio

Topolino delle risaie

Moscardino

Chiroterri (pipistrelli) (tutte le specie)

Allegato 4⁸²
(art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

Specie vegetali

Nome scientifico

Italiano

Angiospermae

Bromus grossus DC.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E.
Schmidt

Angiosperme

Forasacco del farro
Mestolaccia minore
Ranocchina flessibile

Bryophyta

Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata
(Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula ssp. verbana
(Nich.&Dix.) Podp.
Bryum argenteum ssp. veronense (De
Not.) Amann
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. &
Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetradontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Briofite (muschi, ecc.)

⁸² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000
(RU 2000 1869, 2001 1662).

Nome scientifico

Uloa rehmannii Jur. ssp. *macrospora*
(Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Italiano

Specie animali**Anellida**

Hirudo officinalis L.

Mollusca

Helix pomatia L.

Mammalia**Insectivora**

Erinaceus europaeus L.
Soricidae, sp.

Rodentia

Gliridae, sp.

Anellidi

Sanguisuga

Molluschi

Lumaca («di Borgogna»)

Mammiferi**Insettivori**

Riccio europeo
Toporagni (tutte le specie)

Roditori

Gliridi (tutte le specie)